



Piano d'azione cantonale per la coesistenza tra attività umane e lupo

Ottobre 2025



Dipartimento
del territorio

Sommario

PREFAZIONE	4
1. GESTIONE E PROTEZIONE DELLE GREGGI	5
1.1. Contributi 2025+	5
1.1.1. Contributi per recinzioni, elettrificatori e cani da protezione delle greggi (CPG)	5
1.1.2. Contributi per piano di protezione	6
1.2. Piano d'emergenza	6
1.3. Proteggiabilità	7
1.4. Dati statistici	7
1.5. Comunicazione	10
2. GESTIONE DEL LUPO	12
2.1. Basi legali per la regolazione del lupo e il risarcimento dei danni causati dal lupo	12
2.2. Regolazione del lupo	12
2.2.1. Regolazione reattiva	13
2.2.2. Regolazione proattiva	13
2.2.3. Flusso decisionale	14
2.2.4. Messa in pratica	14
2.2.5. Tiri non letali	15
2.3. Risarcimento danni causati dal lupo	15
2.4. Monitoraggio e ricerca	17
2.4.1. Monitoraggio	17
2.4.2. Ricerca	19
2.4.3. Dati statistici	20
2.5. Comunicazione	20
3. GRUPPI DI LAVORO	22

PREFAZIONE

L'allevamento costituisce un interesse fondamentale da tutelare, in quanto essenziale per la salvaguardia dell'ecosistema alpestre tradizionale e della sua cultura, oltre che per il rilevante contributo che apporta alla biodiversità, al turismo e alle attività economiche del settore secondario delle regioni di montagna e periferiche. Allo stesso tempo, la presenza del lupo risulta utile all'ecosistema, poiché contribuisce al controllo delle popolazioni di ungulati favorendo così il ringiovanimento dei boschi e la biodiversità. La complessa orografia del Cantone Ticino, unitamente alla presenza di molti alpeggi medio-piccoli e la carenza di vie di accesso a diversi alpeggi, rende la situazione non paragonabile a quella degli altri Cantoni.

In seguito all'importante crescita della popolazione di lupi, le Autorità federali hanno imposto la necessità di autorizzare anche delle misure di regolazione di natura preventiva e non solo reattiva. Se le azioni di regolazione dei branchi e di abbattimento di singoli lupi mirano a mantenere i lupi diffidenti verso l'essere umano e le sue attività, la loro attuazione presuppone la presenza di chiare condizioni di entrata in materia.

Il Piano d'Azione Cantonale (PAC) delinea una serie di **azioni, interventi e innovazioni** alcune già in vigore e altre da pianificare nel breve medio termine. Tutte hanno l'obiettivo di ridurre il più possibile i conflitti tra il lupo e le attività umane, in particolare l'economia alpestre. Queste **misure**, adottate in modo integrato, mirano a **promuovere una coesistenza sostenibile** nella quale il lupo svolge il suo ruolo nell'ecosistema evitando di creare criticità. Il PAC, che anticipa e previene problematiche future integrando le esigenze socio-economiche che caratterizzano alcune zone specifiche del nostro Cantone necessita anche della collaborazione tra le Autorità competenti, gli allevatori e le comunità locali, con l'obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere **tutti i portatori di interesse** nella realizzazione di soluzioni praticabili e condivise.

Nel lungo termine, l'efficacia del PAC dovrà tradursi in una diminuzione dei conflitti e nel rafforzamento di un rapporto equilibrato e rispettoso tra uomo e natura, capace di garantire il benessere delle persone, promuovere un'adeguata tutela delle attività umane e favorire la conservazione della biodiversità.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il PAC si sviluppa su **tre pilastri fondamentali**:

- la gestione delle misure di protezione delle greggi, di competenza dell'**Ufficio della consulenza agricola** (UCA) del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE);
- la gestione del lupo, di competenza dell'**Ufficio della caccia e della pesca** (UCP) del Dipartimento del territorio (DT);
- la comunicazione, gestita dai competenti servizi, a supporto dell'UCA e dell'UCP e integrata nelle singole attività d'intervento.

Questa struttura, grazie ad una **chiara suddivisione delle competenze e alla collaborazione tra i due Dipartimenti**, consente di affrontare in modo coordinato le diverse dimensioni della tematica, garantendo un intervento efficace e una gestione integrata, fondamentali per promuovere la coesistenza tra attività umane e lupo.

1. GESTIONE E PROTEZIONE DELLE GREGGI

Per la gestione e la protezione delle greggi sono già in vigore diverse azioni che hanno lo scopo di ridurre i conflitti fra le diverse attività agricole e di allevamento e la presenza del lupo. Fra queste azioni vi sono le recinzioni elettrificate, i cani da protezione (CPG), il piano di protezione e il piano di emergenza. La proteggibilità degli alpeggi è un concetto che è stato sostituito dai piani di protezione e dai piani d'emergenza, ma esso continua a fungere da buona base di partenza per verificare quali alpeggi debbano munirsi di un piano di emergenza perché non proteggibili e quali invece possono richiedere un piano di protezione in quanto sono attuate delle misure di protezione.

1.1. Contributi 2025+

La messa in atto di misure quali le recinzioni elettrificate e i cani da protezione possono beneficiare di contributi. Qui seguito sono riportati i principali contributi e i relativi criteri di accesso.

1.1.1. Contributi per recinzioni, elettrificatori e cani da protezione delle greggi (CPG)

A partire dal 2025, con l'entrata in vigore della modifica dell'Ordinanza federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP), l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) riconosce il 50% dei contributi per le misure di protezione, nello specifico per la posa di recinzioni ed elettrificatori, nonché per la detenzione di cani da protezione delle greggi (CPG) a favore delle aziende riconosciute ai sensi dei pagamenti diretti. Le aziende di base che nel 2023 o nel 2024 avevano già beneficiato dei contributi forfettari dell'UFAM, di principio non possono ricevere ulteriori contributi per il medesimo scopo. Tramite i gremi intercantonali si sta lavorando affinché la Confederazione consideri le conseguenze onerose che la politica federale per la gestione del lupo genera sull'agricoltura e riconosca un maggior sostegno finanziario ai Cantoni per meglio sostenere le aziende agricole di base e quelle di estivazione.

Per quanto riguarda la recinzione elettrificata, essa deve essere installata lungo il perimetro del pascolo senza possibili punti di passaggio del lupo ed avere un voltaggio minimo sufficiente di 3'000 Volt. Il rispetto delle prescrizioni è fondamentale per evitare che il lupo possa entrare in contatto con recinzioni non adeguatamente installate o elettrificate, in quanto non efficaci, apprendendo un comportamento indesiderato. L'elenco dei requisiti che una recinzione deve rispettare per un'adeguata protezione delle greggi è consultabile alla pagina dedicata alla protezione delle greggi della Sezione dell'agricoltura (<https://www4.ti.ch/dfel/de/sa/animali-vegetali/protezione-delle-greggi>).

Nel documento "Contributi disponibili per la protezione delle greggi" (https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SA/protezione_greggi/Riassunto_contributi_recinzioni_e_CPG.pdf), anch'esso disponibile sul sito della Sezione dell'agricoltura (SA), è elencato un riassunto dei contributi disponibili per le recinzioni.

Con la modifica dell'OCP, le competenze per la gestione dei CPG sono state delegate dalla Confederazione ai Cantoni, eccezion fatta per la "Verifica di idoneità all'impiego" (VII)³ che rimane di competenza dell'UFAM. La novità principale rispetto al passato è l'apertura all'impiego a tutte le razze di cani da protezione. Per essere riconosciuti come misura di protezione, i CPG devono però aver superato la VII.

³ La VII viene svolta da AGRIDEA (organizzazione di verifica) su incarico dell'UFAM. Una volta superata la VII e ottenuta la relativa identificazione del cane nella Banca dati Amicus, esso viene considerato come un cane da protezione del bestiame riconosciuto. In questo modo viene garantito in ampia misura che il cane non rappresenti alcun pericolo oggettivo per la sicurezza pubblica. Inoltre esso è legittimato a sorvegliare perlopiù autonomamente gli animali da reddito e a difendere da animali sconosciuti, nella misura in cui ciò rappresenti una misura di protezione del bestiame ragionevole.

Per quanto concerne i contributi per la detenzione di CPG è previsto un sostegno finanziario del 50% che comprende: la consulenza agli allevatori, le spese di redazione di perizie tecniche e la prevenzione dei conflitti. La Confederazione non riconosce più gli altri contributi legati all'allevamento dei CPG che erano presenti nel vecchio programma federale.

Come per la recinzione elettrificata nel documento "Contributi disponibili per la protezione delle greggi" è riportato un riassunto dei contributi disponibili per i detentori di CPG.

Va tuttavia precisato che la detenzione di CPG richiede un impegno che non è adatto a tutte le aziende e a tutti i contesti che circondano le aziende, per esempio quello turistico con forte presenza di escursionisti nelle immediate vicinanze dell'azienda.

1.1.2. Contributi per piano di protezione

Anche nel 2025 le aziende d'estivazione che applicano misure di protezione riconosciute dall'UFAM per almeno il 60% del tempo trascorso in alpe, possono sottoporre all'UCA il loro piano di protezione in modo da avere accesso al contributo di 250 CHF/CN. In agricoltura il "Carico Normale" (CN) è una misura di densità di animali che corrisponde all'estivazione di 1 unità di bestiame grosso (UBG) che consuma foraggio grezzo per 100 giorni. Questo indicatore è utilizzato per definire il "carico usuale", ovvero l'utilizzazione sostenibile di una superficie pascoliva ed è fondamentale nel calcolo dei pagamenti diretti e dei contributi d'estivazione in Svizzera. Il piano di protezione rimane valevole fintanto che sull'alpeggio considerato non avvengono grossi cambiamenti, come ad esempio in ambito di categoria di animale o di misura di protezione. Il piano è valido a condizione che tutti gli animali della stessa categoria vengano protetti.

Qualora il gestore dovesse cambiare, il nuovo gestore dovrà redigere un nuovo piano di protezione per poter aver accesso a tali contributi.

1.2. Piano d'emergenza

Parallelamente al piano di protezione, l'OCP prevede, per quegli alpeggi o quei settori degli alpeggi dove non è ragionevolmente esigibile applicare misure di protezione, che il gestore definisca un piano d'emergenza. Questo piano deve contenere le misure da intraprendere a seguito della prima predazione.

Data la difficile morfologia del territorio ticinese e la presenza di molti alpeggi, soprattutto medio piccoli, che non possono essere ragionevolmente protetti, per evitare di dover procedere ad uno scarico anticipato dell'alpeggio, il Canton Ticino ha inoltrato formalmente all'attenzione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) una soluzione di misura di emergenza generalizzata relativa a recinzioni notturne e aiuto pastori. Essa permetterebbe di garantire la continuazione dell'attività anche di questi alpeggi. Difatti, anche se in caso di scarico anticipato di un alpeggio a causa del lupo, il gestore può richiedere contributi d'estivazione per la stagione intera, l'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) permette questa prassi in caso di forza maggiore (per esempio a causa di predazioni) solamente 2 volte in 5 anni.

Per il nostro Cantone la soluzione proposta e una sua accettazione da parte della Confederazione, che però non si è ancora espressa in merito, è molto importante affinché anche gli alpeggi non ragionevolmente proteggibili possano continuare la loro attività. Confidiamo in futuro, anche grazie a una mozione pendente a livello federale, che venga concessa maggiore autonomia ai Cantoni.

1.3. Protegibilità

La proteggibilità degli alpeggi è un concetto che è stato sostituito dai piani di protezione e dai piani d'emergenza ma che continua a fungere da buona base di partenza per capire quali alpeggi debbano munirsi di un piano di emergenza perché non proteggibili e quali invece possono richiedere un piano di protezione in quanto vengono attuate misure di protezione. Per questa valutazione è necessario distinguere la protezione notturna da quella diurna. Il piano di protezione può essere fatto dagli alpeggi che almeno di notte proteggono in maniera adeguata i loro animali. Gli alpeggi che invece non possono impiegare misure di protezione né di giorno né di notte devono adottare un piano d'emergenza. Nel rapporto di mappatura degli alpeggi⁴ è illustrata la situazione dello stato della proteggibilità per categoria di animali (capre munte, capre non munte, pecore), numero di alpeggi e numero di CN con anche l'indicazione delle misure di protezione utilizzate.

² Rapporto di mappatura delle misure di protezione delle greggi sugli alpeggi del Canton Ticino, Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia Divisione dell'economia Sezione dell'agricoltura Ufficio della consulenza agricola, Bellinzona, 04.2025.

Laddove possibile, è importante e necessario che le misure di protezione ragionevolmente esigibili siano messe in atto per evitare che i lupi apprendano comportamenti indesiderati, riducendo così il rischio di predazioni. Questo principio assume particolare rilevanza quando gli animali da reddito sono tenuti in prossimità degli insediamenti e delle attività dell'uomo, al fine di evitare che i lupi vengano attratti in queste zone sensibili.

1.4. Dati statistici

Di seguito vengono riportate le statistiche più significative relative all'attività agricola nel nostro Cantone.

Evoluzione dell'allevamento ticinese di bestiame minuto

I dati utilizzati per comprendere l'evoluzione dell'allevamento di bestiame minuto nel Canton Ticino sono raccolti dall'Ufficio della gestione dei dati agricoli (UGDA) tramite il programma informatico utilizzato per la gestione dei pagamenti diretti

Sostegno finanziario per misure di protezione alle aziende di base con bestiame minuto

Tra il 2022 e il 2024 l'UFAM ha sostenuto misure di protezione delle greggi con pacchetti di finanziamenti straordinari. Dal 2023 tali pacchetti hanno incluso anche contributi forfettari per recinzioni che variavano in funzione della dimensione del gregge (piccolo, medio, grande) e della zona di produzione (pianura o collinare - solo dal 2024, montagna 1 e 2, montagna 3 e 4). Tali contributi erano finalizzati a coprire il fabbisogno di un periodo di 5 anni. Ne consegue che per tale periodo, non possono essere richiesti e concessi ulteriori contributi per il medesimo scopo e che dal contributo forfettario vanno dedotti eventuali contributi già percepiti nei due anni precedenti. Svariate aziende di base ticinesi hanno fatto richiesta e ottenuto detti contributi alle condizioni fissate dall'UFAM. Nella Tabella 1 è riportato il riepilogo dei contributi forfettari per le recinzioni.

Tabella 1
Contributi forfettari per le recinzioni, 2023 e 2024.
Fonte: Sezione dell'agricoltura, Bellinzona.

Dimensioni gregge	Piccole (< 20 capi)			Medie (21-60 capi)			Grandi (> 60 capi)			Totale
Zona di produzione	Pianura-collinare	Montagna 1 e 2	Montagna 3 e 4	Pianura-collinare	Montagna 1 e 2	Montagna 3 e 4	Pianura-collinare	Montagna 1 e 2	Montagna 3 e 4	
2023 Contributo forfettario (in CHF)		3'600	4'500		6'000	7'500		8'000	10'000	
2023 Numero di richieste		1	3		5	11		2	14	36
2023 Totale contributi stanziati (in CHF)		3'600	12'900		29'250	76'208		16'000	126'109	264'067
2024 Contributo forfettario (in CHF)	900	3'600	4'500	1'600	6'000	7'500	2'000	8'000	10'000	
2024 Numero di richieste			2	3	3	4	2	3	7	24
2024 Totale contributi stanziati (in CHF)			9'000	4'800	18'000	28'440	4'000	24'000	66'575	154'815

Sostegno finanziario per misure di protezione alle aziende d'estivazione con bestiame minuto

I pacchetti di finanziamenti straordinari citati in precedenza includevano anche contributi per le aziende d'estivazione. Tali contributi consistevano principalmente in importi forfettari per le recinzioni per un periodo di 5 anni, nel pagamento dell'80% del salario di un pastore (richiesta rinnovabile ogni anno) e del costo dei rifugi mobili per proteggerli.

Questi contributi hanno avuto un buon riscontro tra i gestori d'alpe che hanno inoltrato numerose richieste e potuto beneficiare del relativo sostegno per l'adozione delle misure di protezione. Di seguito il riassunto dei contributi stanziati dall'UFAM nel 2022, 2023 e 2024.

Tabella 2

Sostegno finanziario per le misure di protezione alle aziende d'estivazione con bestiame minuto, 2022-2024.
Fonte: Sezione dell'agricoltura, Bellinzona.

Anno	Dimensioni gregge	Contributo forfettario (in CHF)	Numero di richieste	Totale dei contributi stanziati (in CHF)	Totale (in CHF)
2022	<300 capi	3'000	18	54'000	84'000
	>300 capi	5'000	6	30'000	
2023	<300 capi	3'000	11	33'000	43'000
	>300 capi	5'000	2	10'000	
2024	<300 capi	3'000	12	36'000	41'000
	>300 capi	5'000	1	5'000	

Tabella 3:

Contributo finanziario per il pastore, 2022-2024.
Fonte: Sezione dell'agricoltura, Bellinzona.

Anno	Numero di richieste	Totale dei contributi stanziati (in CHF)
2022	19	219'300
2023	23	315'122
2024	Non più riconosciuto dall'UFAM	

Tabella 4:

Contributi per rifugi mobili 2022-2024.
Fonte: Sezione dell'agricoltura, Bellinzona.

Anno	Numero di richieste	Totale dei contributi stanziati (in CHF)
2022	3	38'476
2023	1	14'346
2024	0	0

Sull'arco di tre anni (2022, 2023 e 2024), grazie ai pacchetti straordinari di contributi per le misure di protezione stanziati dall'UFAM, sia in alpeggio che nelle aziende di base, in Ticino sono stati versati complessivamente 1'238'768 CHF, ripartiti come segue:

Tabella 5:

Contributi totali in CHF, 2022-2024.
Fonte: Sezione dell'agricoltura, Bellinzona.

2022	2023	2024
375'280	640'440	223'048

Piano di protezione per le aziende d'estivazione 2024

Già nel 2024 l'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) introduceva il concetto di “piano di protezione” per gli alpeggi. Questo concetto è stato ripreso anche dall'OCP in sostituzione del concetto di alpeggio “proteggibile” o “non proteggibile”. Il piano di protezione è valido solo per il bestiame minuto e i vitelli fino ad un anno di età. Esso deve essere firmato e sottoposto per approvazione dal gestore all'Autorità cantonale (UCA) e deve contenere le misure di protezione che vengono implementate durante la stagione. Gli alpeggi che implementano un piano di protezione ricevono un contributo supplementare per la protezione di 250 CHF/CN effettivo della categoria contemplata. Questo nuovo contributo dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) va a sostituire il precedente contributo per il pastore. Il piano di protezione rimane valido fino ad un sostanziale cambiamento della situazione (per es. cambio della categoria di animali) oppure fino a che avviene un cambio di gestione dell'alpeggio. Dopodiché è necessario redigerne uno nuovo.

La Tabella 6 riassume il numero di piani di protezione approvati nel 2024 e i contributi versati per categoria animale avente diritto.

Tabella 6:

Piani di protezione approvati nel 2024 e contributi versati.

Fonte: Sezione dell'agricoltura, Bellinzona.

	Numero di piani di protezione	CN coinvolti	Contributi stanziati (in CHF)
Pecore	7	813.5	203'380.10
Pecore da latte	2	46.5	11'627.90
Capre	28	751.4	187'841.00
Vitelli fino a 1 anno	1	2.1	527.50
Totale	38	1'613.50	403'376.50

1.5. Comunicazione

Qui di seguito sono elencati i principali canali di comunicazione utilizzati dalla Sezione dell'Agricoltura (SA).

Sito Internet della Sezione dell'agricoltura

Le schede informative e i vari formulari sono disponibili sul sito della SA e vengono tenuti aggiornati alle normative e alle procedure in vigore (<https://www4.ti.ch/dfe/de/-sa/sezione>).

Agricoltore Ticinese

Il settimanale di settore viene usato per divulgare le informazioni. Gli articoli vengono preparati a secondo della necessità (<https://www.agricoltore-ticinese.ch/>).

Agriportal

Le informazioni vengono inviate per posta elettronica a ogni allevatore registrato. Questo metodo permette di raggiungere in maniera capillare e specifica ogni allevatore. Per esempio si possono “filtrare” le aziende d'estivazione per divulgare le informazioni che concernono gli alpeggi, oppure inviare informazioni solamente ai detentori di bestiame minuto o ancora, indirizzare l'informazione solamente alle aziende riconosciute ai pagamenti diretti.

Ulteriore comunicazione alla popolazione

La sensibilizzazione della popolazione (turismo, capanne, comuni, patriziati, ...) avviene già anche riguardo ai cani da protezione e al comportamento da adottare in loro presenza e anche su esplicita richiesta degli attori del territorio o degli stessi allevatori che li detengono. Gli interessati appartenenti alle cerchie di attori del territorio sopracitate, vengono spesso invitati direttamente in azienda dove, oltre a ricevere le informazioni necessarie, vengono fatte delle dimostrazioni pratiche con i cani. Con “Ticino Sentieri” vi è un contatto regolare che permette di discutere e raccogliere le specifiche esigenze. Il tema dei cani da protezione è stato inserito anche nell’opuscolo “Consigli per una montagna sicura” promosso dalla campagna Ticino sicuro. Non da ultimo, le capanne alpine possono disporre di materiale informativo.

Figura 1:
Pascolo delle pecore in alpeggio



Figura 2:
Pascolo recitato



2. GESTIONE DEL LUPO

2.1 Basi legali per la regolazione del lupo e il risarcimento dei danni causati dal lupo

Il lupo è considerato una specie protetta a livello internazionale dalla **Convenzione di Berna**. Il 3 dicembre 2024 il Comitato permanente della Convenzione di Berna ha approvato la proposta presentata dall'UE di riclassificare il lupo nell'Allegato III, riservato alle specie di fauna protette. Questa modifica implica un cambiamento nello status di protezione del lupo, passando da una protezione "strettamente protetta" a "protetta". Nonostante questo declassamento, il lupo continuerà a godere di protezione legale, ma gli Stati firmatari della Convenzione avranno maggiore flessibilità nella gestione delle popolazioni locali. La modifica è entrata in vigore il 7 marzo 2025. A livello nazionale, la gestione del lupo è regolamentata dal diritto federale, più precisamente dalla **Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici** (LCP) e dall'**Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici** (OCP).

In particolare, trovano applicazione gli artt. 7a, 12 e 13 della LCP, che stabiliscono rispettivamente i criteri per:

- la regolazione delle popolazioni di lupo;
- la prevenzione dei danni e dei pericoli per l'uomo;
- il risarcimento dei danni.

L'OCP, attraverso gli artt. 4b, 4c, 9b e 9c, definisce i criteri per la gestione reattiva (ossia a seguito di un danno rilevante ad animali da reddito o che mettono in pericolo le persone) e proattiva (ossia basata sul concetto di prevenzione e su comportamenti indesiderati) del lupo. Il risarcimento dei danni a livello federale è invece disciplinato dall'art. 10 dell'OCP.

A livello Cantonale, il diritto ticinese riprende i principi del risarcimento dei danni causati dai grandi predatori espressi nell'OCP attraverso:

- l'art.35 della **Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici della Repubblica e Cantone Ticino** (LCC);
- gli artt. 65 e 66 del **Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici** (RALCC).

Il Piano d'azione cantonale del lupo (PAC), con particolare riferimento alla regolazione, al risarcimento dei danni, e al monitoraggio e la ricerca, si inserisce in questo contesto.

2.2. Regolazione del lupo

Con il PAC vengono chiarite le modalità con cui si intendono applicare **le possibilità offerte dal diritto federale** per intervenire nei confronti di individui pericolosi, aggressivi e particolarmente dannosi.

Singoli lupi

I lupi devono nutrirsi principalmente di selvaggina ed essere timorosi nei confronti dell'uomo, in caso contrario, per gli individui responsabili di danni significativi agli animali da reddito o che rappresentano un pericolo per le persone, vengono emanate le decisioni di abbattimento quando le condizioni legali sono soddisfatte e adegua-

tamente motivate. Per l'abbattimento di singoli lupi il Cantone ha l'autorità per rilasciare gli ordini, se le condizioni concesse dal diritto federale sono date.

Branchi di lupo

La regolazione di branchi di lupi può essere decisa dal Cantone previa approvazione da parte dell'UFAM. Il numero minimo di branchi, al di sotto del quale non è consentito scendere, così come le condizioni per la regolazione dei branchi, è stabilito e gestito a livello federale ed è esplicitamente inserito nell'Allegato 3 dell'OCP. Questo prevale sul diritto cantonale, rendendo impraticabile la definizione autonoma di un numero di branchi e lupi a livello cantonale.

L'obiettivo di questi interventi di regolazione è contenere l'impatto del lupo sulle attività umane, garantendo al tempo stesso la tutela della specie. La regolazione proattiva dei branchi, strumento riconosciuto alle Autorità, è applicata nella misura massima consentita dal diritto federale, per affermare un equilibrio sostenibile tra la presenza del predatore e le esigenze delle comunità locali.

2.2.1. Regolazione reattiva

Regolazione reattiva singolo lupo

L'autorizzazione di abbattimento può essere rilasciata dal Cantone. Essa può avvenire durante tutto l'anno, con una durata massima di 60 giorni, se si ha un danno rilevante o un comportamento pericoloso. Vale quanto previsto dagli art. 9b e 9c dell'OCP.

La regolazione reattiva può essere applicata anche per un singolo lupo di un branco se rappresenta un pericolo grave e imminente per le persone, il Cantone può deciderne l'abbattimento senza l'approvazione dell'UFAM.

Il pericolo per le persone è valutato per singolo caso tenendo in considerazione l'evoluzione degli eventi e soprattutto se un lupo si aggira spontaneamente e regolarmente all'interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti durante le ore di attività dell'uomo, o se si mostra troppo poco timoroso nei confronti dell'uomo.

Regolazione reattiva branco di lupi

Essa può avvenire unicamente nel periodo tra inizio giugno e fine agosto e le condizioni di regolazione sono definite nell'art. 4c dell'OCP (secondo l'art 12 cpv 3 della LPC) e di regola possono essere abbattuti solo i giovani animali nati nell'anno della regolazione, fino a un massimo di 2/3 di essi.

L'autorizzazione può essere rilasciata dal Cantone previa approvazione dell'UFAM.

2.2.2. Regolazione proattiva

Regolazione proattiva singolo lupo: essa non è prevista.

Regolazione proattiva branchi di lupo (Art 7a LPC e Art 4b OCP)

Il Cantone decide le regolazioni proattive previa approvazione dell'UFAM. Il periodo utile per questo tipo di regolazione è tra inizio settembre e fine gennaio e le condizioni di regolazione (abbattimento) sono le seguenti:

- *regolazione di base – regolazione parziale (Art 4b cpv 3 lett a OCP)*

Possono essere abbattuti fino ad un massimo di 2/3 dei giovani lupi nati nell'anno della regolazione. Quindi, una domanda non può essere considerata completa finché non viene documentata la presenza di almeno 2 piccoli dell'anno.

- *rimozione di un intero branco (art 4b cpv 3 lett b OCP)*

Limitatamente ai branchi problematici con un comportamento indesiderato, in particolare a quelli che hanno dimostrato di saper eludere le misure di protezione ufficiali degli animali da reddito, può essere richiesta la rimozione totale. Per questi casi non è necessario documentare la riproduzione dell'anno.

2.2.3. Flusso decisionale

Nell'ambito del PAC, **i criteri e le condizioni che legittimano la regolazione del lupo, sia essa reattiva che proattiva, sono stabiliti nell'OCP**. All'interno dei limiti definiti dal diritto federale, il PAC delinea una serie di criteri e priorità che consentano un'esecuzione proporzionata, rapida, sicura ed efficiente e il maggior beneficio possibile in rapporto alle risorse disponibili. L'obiettivo è di tutelare lo svolgimento delle attività zootecniche, l'integrità economica e il benessere e l'equilibrio psico-fisico delle persone che hanno subito danni, in particolare gli allevatori, e di garantire anche la sicurezza e la salute mentale e fisica degli operatori coinvolti nella regolazione del lupo, in particolare i guardacaccia.

Pur volendo sfruttare le opportunità previste dal diritto federale, nell'ottica di garantire un **approccio realistico e pragmatico**, considerando le risorse disponibili, sia in termini di personale che di mezzi, potrebbe essere necessario – sebbene si tratti di uno scenario da evitare – stabilire delle priorità nella regolazione, soprattutto in caso di carichi di lavoro eccessivi o di ordini di regolazione che si sovrappongono. A tal fine, verranno adottati i seguenti criteri per stabilire le priorità d'intervento:

- numero di allevatori e capi di bestiame potenzialmente interessati;
- pressione subita negli anni precedenti a causa del grande predatore nella zona interessata;
- registrazione di passaggi abituali del lupo o eventi che rendono più probabile un abbattimento efficace;
- tipo di protezione delle greggi;
- possibilità di attuare misure alternative per prevenire ulteriori perdite;
- equa distribuzione garantendo la tutela delle attività alpine su tutto il territorio cantonale, senza trascurare le piccole realtà più fragili.

È perciò fondamentale raccogliere dati e aggiornare continuamente le statistiche che permettono di **valutarne l'efficacia in modo oggettivo**. Ciò implica l'identificazione di metriche adeguate, che consentano un rigore scientifico e una valutazione possibilmente quantificabile e non basata su percezioni soggettive o aneddotiche.

2.2.4. Messa in pratica

La regolazione del lupo avviene principalmente con l'ingaggio dei guardacaccia, supportati da ausiliari con una formazione adeguata e in determinate situazioni e condizioni dalla collaborazione volontaria durante la stagione venatoria di cacciatori adeguatamente formati ed informati.

Polizia della caccia

La regolazione del lupo è affidata ai guardacaccia, i quali dispongono delle competenze e delle attrezzature necessarie per operare in diversi contesti e condizioni. Consi-

derato il limitato numero degli agenti che costituiscono il corpo dei guardacaccia (18 agenti, 4 capi circondario e 1 capo guardie), il loro impiego nelle operazioni di regolazione sarà ponderato anche in funzione delle altre attività legate al Servizio, tenuto conto che in Ticino i guardacaccia ricoprono pure la funzione di guardapesca.

Ausiliari di supporto

In parallelo sarà impostata una formazione speciale per dei cacciatori, che potranno annunciarsi tramite la pubblicazione di un concorso e successivamente selezionati, con lo scopo di essere espressamente autorizzati ad impiegare mezzi ausiliari vietati e a svolgere azioni fuori dai periodi venatori. Questi ausiliari potranno supportare i guardacaccia nelle azioni di abbattimento dei lupi.

Cacciatori

A partire dal 2024 è stata avviata una collaborazione con **cacciatori adeguatamente formati** e informati, che, a determinate condizioni e se in concomitanza con un periodo di caccia utile, potranno partecipare alle azioni di regolazione del lupo. Il criterio principale per il loro coinvolgimento è assicurare un basso margine di errore nelle azioni di regolazione, un aspetto fondamentale anche per tutelare giuridicamente i cacciatori stessi. Il margine di errore è considerato relativamente basso nelle seguenti situazioni:

- regolazione dei giovani lupi dell'anno nel mese di settembre durante la caccia alta;
- rimozione di un branco completo nel periodo compreso tra settembre e gennaio;
- abbattimento di lupi singoli che generano danni rilevanti ad animali da reddito e, in determinate situazioni, che hanno un comportamento pericoloso per le persone.

Le **regole generali di ingaggio** per il coinvolgimento dei cacciatori, così come quelle specifiche per ciascun caso di regolazione, sono vincolanti e pubblicate sul sito dell'UCP al seguente link: <https://www4.ti.ch/dt/da/ucp/temi/grandi-predatori/regolazione-lupo/coinvolgimento-cacciatori>.

2.2.5. Tiri non letali di dissuasione

Benché allo stato attuale tale misura non risulti conforme al diritto vigente, il Cantone – in linea con quanto espressamente richiesto dal parlamento e dalle lobby vicine al settore agricolo – si è fatto promotore, presso le autorità federali, di una modifica normativa che consenta, a determinate condizioni, l'impiego di tiri dissuasivi non letali da parte degli allevatori durante la stagione alpestre. Tali interventi avrebbero lo scopo di allontanare il predatore qualora si avvicini ad un gregge, inducendolo ad associare la presenza di animali domestici a una fonte di disturbo e dunque a evitarli.

2.3. Risarcimento danni causati dal lupo

L'obiettivo è garantire un **risarcimento trasparente, equo e corretto** agli allevatori che, nonostante abbiano adottato misure di protezione laddove ragionevolmente esigibile, hanno subito perdite direttamente attribuibili alla predazione da parte del lupo. Questo approccio mira a premiare e incentivare gli sforzi nella tutela del bestiame. Si sottolinea che ogni episodio di predazione rafforza nei lupi l'associazione visiva,

olfattiva e uditiva tra animali da allevamento e una fonte di nutrimento facilmente accessibile, consolidando un comportamento che si autoalimenta nel tempo, con conseguenze negative per l'intero settore. Un'azione del PAC sarà anche quella di adottare un sistema che valorizzi le buone pratiche.

Il risarcimento è solo una misura di accompagnamento, volta a mitigare le conseguenze di un danno già avvenuto, senza tuttavia affrontarne le cause. Ne consegue che la priorità deve essere quella di ridurre il numero dei capi predati, a beneficio degli animali medesimi e del settore zootecnico. In questa prospettiva, si rimanda al capitolo “1. Gestione e protezione delle greggi”.

I criteri e le condizioni per ottenere un risarcimento dei danni sono definiti nel documento *Aiuto all'esecuzione per i risarcimenti per danni causati da grandi predatori*. Questo documento è stato elaborato anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, nell'ambito delle condizioni quadro sancite nell'OCP e integra elementi specifici che tengono conto delle particolarità del nostro Cantone. *L'Aiuto all'esecuzione per i risarcimenti per danni causati da grandi predatori* (https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/grandi_predatori/documenti/Foglio_informativo_risarcimenti_danni.pdf) fornisce il quadro normativo e le condizioni generali per la richiesta di risarcimento, specificando le procedure per i sopralluoghi in caso di presunta predazione, i criteri di valutazione e gli indennizzi previsti per:

- il valore degli animali ritrovati morti;
- il recupero e lo smaltimento delle carcasse;
- la ricerca di capi dispersi;
- il valore degli animali segnalati come dispersi a seguito di un attacco e mai ritrovati;
- il foraggio aggiuntivo in caso di scarico anticipato dall'alpeggio o di stabulazione forzata;
- eventuali spese veterinarie per la cura di animali da reddito feriti da un grande predatore.

Questo approccio mira a garantire un sistema di risarcimento chiaro, equo e adattato alle specifiche esigenze locali.

A partire dal 2025, per determinare il valore degli animali è stato adottato un calcolatore sviluppato dalla Confederazione in collaborazione con i Cantoni e le associazioni degli allevatori di ovini e caprini. Questo strumento tiene conto di vari fattori, tra cui sesso, età, eventuale gestazione, ascendenza e produttività di ciascun animale, garantendo così un risarcimento equo. L'adozione di uno strumento unificato a livello inter cantonale assicura criteri di valutazione omogenei e permette un confronto imparziale e trasparente.

Durante il 2025 è stato inoltre sviluppato un concetto per il risarcimento di animali segnalati come dispersi a seguito di un'azione diretta da parte del lupo. Questo strumento, volto a garantire un ulteriore sostegno finanziario agli allevatori colpiti, è stato anch'esso integrato nel documento *Aiuto all'esecuzione per i risarcimenti per danni causati da grandi predatori*, versione 20 maggio 2025, approvato dal Consiglio di Stato il 4 giugno 2025. Tale documento sarà tenuto costantemente aggiornato in base alle necessità e all'evoluzione del contesto.

La versione in vigore del documento è consultabile sul sito dell'UCP, nella sezione “Grandi Predatori”, al link:

<https://www4.ti.ch/dt/da/ucp/temi/grandi-predatori/per-saperne-di-piu/documentazione>.

2.4. Monitoraggio e ricerca

Figura 3:
Fototrappole



2.4.1. Monitoraggio

Il monitoraggio è un'attività molto importante per la gestione del lupo e attualmente si basa sulla raccolta di tre tipologie fondamentali di dati: 1) informazioni/evidenze genetiche; 2) immagini ottenute tramite fototrappole e 3) segnalazioni, avvistamenti e altre prove della presenza del lupo raccolte in modo opportunistico. Oltre a ciò un'azione che permetterà di ottenere informazioni più precise sul comportamento del lupo nel nostro Cantone, è quella di dotare alcuni lupi, possibilmente stanziali e dunque di branchi o coppie residenti, di collari GPS. Non è inoltre da escludere che in futuro potranno essere considerati metodi alternativi di monitoraggio, sviluppati internamente o in collaborazione con partner esterni.

L'obiettivo primario del monitoraggio è di implementare un sistema che permetta di comprendere le dinamiche di branchi e coppie su territorio cantonale. In un secondo momento, data la loro elevata mobilità e imprevedibilità, si vorranno raccogliere informazioni anche sulla presenza di individui solitari in dispersione. Un potenziamento dello scambio di dati intercantonale è anche un'azione che si intenderà adottare e affinare con lo scopo di capire anche gli individui che si spostano sul territorio di più Cantoni.

Evidenza genetica

Le analisi genetiche rappresentano una fonte di informazione fondamentale per il monitoraggio del lupo, permettendo di **identificare singoli individui**, stabilire relazioni di parentela, ricostruire le dinamiche di branchi e coppie, **tracciare gli spostamenti** degli esemplari sul territorio nonché **identificare individui particolarmente dannosi**. I campioni genetici vengono raccolti in diverse situazioni (vedi sotto) e spediti al KORA (Fondazione, con sede a Ittigen e incaricata su mandato dalla Confederazione per la gestione dei grandi predatori in Svizzera) che centralizza il flusso dei campioni e li invia successivamente al Laboratorio di Biologia della Conservazione (LBC) dell'Università di Losanna per le analisi finalizzate ad ottenere dati affidabili, scientificamente validi e riproducibili, e uniformi su tutto il territorio nazionale. Le principali situazioni in cui vengono prelevati campioni genetici sono:

- predazione su animali da reddito;
- ritrovamento di prede selvatiche;
- ritrovamento di un lupo morto;
- lupi abbattuti;
- raccolta di feci e urina.

Nonostante l'elevata precisione e il grande valore informativo di questo metodo, esistono alcune limitazioni. Quando il LBC è particolarmente sollecitato, viene data priorità all'analisi dei campioni legati a eventi di predazione su animali da reddito, per fornire risposte rapide alle autorità competenti. In questi periodi critici, campioni provenienti da altre fonti rischiano di non essere analizzati o di essere analizzati con forti ritardi. Inoltre, la qualità del campione gioca un ruolo cruciale: campioni degradati o contaminati possono impedire l'identificazione dell'individuo o persino della specie. Per questo motivo, è fondamentale raccogliere i campioni tempestivamente seguendo rigorosi protocolli con lo scopo di massimizzare le possibilità di ottenere risultati utili.

Considerata la geografia del nostro Cantone, che confina in gran parte con l'Italia, a livello istituzionale si potenzierà lo scambio di dati a livello internazionale. Questo consentirà ai rispettivi servizi cantonali di ottenere informazioni più accurate sia sui branchi transfrontalieri, sia sui flussi di immigrazione ed emigrazione del lupo da e verso l'Italia, permettendo così una gestione più efficace e mirata della specie.

Monitoraggio sistematico: fototrappole e webcam

Il posizionamento di fototrappole e webcam ha l'obiettivo di **monitorare in modo sistematico** la presenza del lupo sul territorio cantonale, oltre a quella di altri predatori come la lince e delle loro prede, in particolare gli ungulati. L'integrazione di tecnologie nel monitoraggio della fauna rappresenta un elemento chiave nella strategia di gestione del lupo. Il rafforzamento del monitoraggio attraverso fototrappole e webcam non solo migliora la conoscenza scientifica delle dinamiche ecologiche, ma consente anche di adottare specifiche azioni che possono portare alla riduzione dei conflitti. Il monitoraggio sistematico è indispensabile anche per meglio comprendere **l'evoluzione demografica dei branchi e valutare l'impatto delle misure di gestione**, come per esempio la regolazione, sul loro comportamento spaziale. La messa in relazione dei dati con le misure di gestione adottate consente inoltre di verificare se gli interventi abbiano prodotto risultati concreti e misurabili. Solo un monitoraggio strutturato permette di analizzare a fondo determinate dinamiche, superando il limite delle osservazioni occasionali e aneddotiche.

Nello specifico, l'uso strategico delle fototrappole e delle webcam permette di:

- monitorare la formazione di nuove coppie o branchi così come la riproduzione annuale di branchi già conosciuti, con lo scopo di giustificare e motivare eventuali richieste di regolazione;
- mappare le aree di maggiore attività del lupo, rilevando l'estensione del territorio nel caso di coppie e branchi e identificando preferenze nell'uso dell'habitat;
- analizzare le variazioni stagionali e i movimenti della fauna, migliorando la comprensione delle interazioni tra prede e predatori;
- monitorare il comportamento della fauna selvatica e di altre specie che interagiscono con il lupo, fornendo dati essenziali per valutare il suo impatto sull'ecosistema.

Fototrappole e webcam, installati lungo i sentieri e alimentati da pannelli solari per assicurarne il loro funzionamento durante lunghi periodi di tempo, catturano immagini (fototrappole) o brevi filmati (webcam) ogni volta che rilevano un movimento all'interno del loro raggio di azione (circa 20 metri). Questi apparecchi sono posizionati sul territorio seguendo una griglia (raster) di 2 x 2 km che sarà ulteriormente ampliata. Il potenziamento sarà attuato tenendo conto delle risorse umane necessarie per la raccolta e l'analisi dei dati, nonché per la manutenzione e il corretto funzionamento della rete di dispositivi distribuita sul territorio. Per garantire la privacy, un software dedicato elimina automaticamente tutte le immagini contenenti persone durante il processo di elaborazione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'UCP al link:

<https://www4.ti.ch/dt/da/ucp/temi/grandi-predatori/per-saperne-di-piu/documentazione>.

Monitoraggio opportunistico

Il monitoraggio opportunistico offre il vantaggio di **coprire un'area più ampia** rispetto a quello sistematico, grazie al coinvolgimento diretto della popolazione e alla creazione di una banca dati che raccoglie informazioni di diversa natura. Tuttavia, questo approccio presenta anche alcune criticità, come la variabilità nell'affidabilità delle segnalazioni e il **rischio di dati incompleti o imprecisi**. Per garantire un'analisi più rigorosa, le segnalazioni vengono classificate secondo la scala SCALP (C1-C3): evidenze certificate (C1), segnalazioni confermabili dai guardacaccia (C2) e segnalazioni non verificabili (C3).

2.4.2. Ricerca

Considerando l'importanza della ricerca nel **promuovere idee innovative per favorire la convivenza** tra le attività umane e la presenza del lupo c'è l'impegno a valutare dei contributi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, a favore di progetti ritenuti scientificamente validi, rigorosi e con solide potenzialità.

Si potrà entrare nel merito di eventuali aiuti finanziari per progetti interni o collaborazioni con enti e istituti esterni, come ad esempio per la realizzazione di progetti di Master. I progetti che beneficeranno di un finanziamento dovranno adottare un **approccio scientifico rigoroso**, il che implica una raccolta dati standardizzata e un'analisi verificabile e ripetibile nonché la misurabilità dei benefici ottenuti. Inoltre, i progetti dovranno presentare una concreta applicabilità a livello cantonale, con costi commisurati ai potenziali effetti benefici che contribuiranno al miglioramento della convivenza tra le attività umane e il lupo.

Gli ambiti di ricerca sono ad esempio:

- lo sviluppo di metodi innovativi di protezione delle greggi;
- la gestione, tramite metodi non letali, dell'espandersi del lupo;
- l'educazione e la comunicazione;
- il monitoraggio.

Per quanto riguarda l'impiego dei collari a feromoni, trattandosi attualmente di una proposta di misura di protezione la cui efficacia non è ancora stata dimostrata e come stabilito dal Gran Consiglio, a partire dalla stagione alpestre 2026 sarà avviata, sotto il coordinamento dell'UCP e della SA, una sperimentazione su specifiche aziende di estivazione. Tale progetto avrà lo scopo di testare scientificamente l'efficacia dei collari a feromoni.

Nell'ambito della sperimentazione, e a determinate condizioni, il Cantone concederà agli allevatori partecipanti un sostegno finanziario pari al 40% dei costi di acquisto dei collari. Si precisa tuttavia che, fino a quando non saranno disponibili evidenze scientifiche solide e conclusive a supporto della loro efficacia e previa approvazione dell'UFAM, i collari a feromoni non potranno essere né riconosciuti né adottati come metodo ufficiale di protezione delle greggi.

2.4.3. Dati statistici

Annualmente l'UCP pubblica un **Rapporto** dell'anno precedente che comprende informazioni dettagliate riguardanti:

- distribuzione e informazioni demografiche generali;
- analisi genetiche;
- singoli branchi e coppie stabili;
- ordini di abbattimento reattivi e regolazione proattiva;
- altre cause di mortalità;
- la statistica delle predazioni di animali da reddito e degli animali predati;
- i risarcimenti elargiti a seguito di attacchi ad animali da reddito da parte di un grande predatore.

A partire dal rapporto pubblicato nel 2026 (che sarà riferito all'anno 2025), saranno incluse anche delle informazioni inerenti i **costi legati alla gestione del lupo**.

Il rapporto è consultabile sul sito dell'UCP, nella sezione "Grandi Predatori", al link: <https://www4.ti.ch/dt/da/ucp/temi/grandi-predatori/per-saperne-di-piu/rapporti-e-studi>.

A partire dal 2025, l'UCP pubblica anche una **statistica aggiornata trimestralmente**, che comprende i casi di predazione e l'evoluzione di branchi e coppie, ed è consultabile sul sito dell'UCP, nella sezione "Grandi Predatori", al link:

<https://www4.ti.ch/dt/da/ucp/temi/grandi-predatori/per-saperne-di-piu/documentazione>.

Oltre a consentire la redazione di rapporti annuali e trimestrali, la raccolta di dati standardizzati, e quindi comparabili nel tempo, permette **un'analisi più approfondita dell'evoluzione** di alcune dinamiche e delle relazioni tra le diverse variabili e co-variabili. Ad esempio, consente di esaminare il numero di animali d'allevamento predati in relazione alla presenza dei lupi in un determinato territorio o alle misure di protezione adottate. Questo approccio permetterà di ottenere informazioni necessarie per l'implementazione di strategie, basate su prove ed evidenze, con lo scopo di migliorare la coesistenza tra le attività umane e il lupo.

2.5. Comunicazione

Informazione attiva

La **rubrica Grandi predatori sul sito web dell'UCP** (<https://www4.ti.ch/dt/da/ucp/temi/grandi-predatori/tema/tema>) rappresenta la principale piattaforma di comunicazione per notizie ed eventi relativi al lupo e hanno come scopo quello di **raggiungere gli attori coinvolti direttamente dalla presenza del lupo, ma anche la popolazione in modo capillare con informazioni oggettive e verificabili**. Le aree di interesse sono definite come segue:

Nella sezione **Comunicati e Attualità** (<https://www4.ti.ch/dt/da/ucp/temi/grandi-predatori/tema/tema>) vengono pubblicate informazioni rilevanti riguardanti casi di predazione, la formazione di nuovi branchi o coppie, la riproduzione di branchi già esistenti, il ritrovamento di lupi morti e gli esiti degli ordini di abbattimento. Nell'Attualità vengono inoltre condivise informazioni per segnalare all'utenza la presentazione di rapporti, studi e altri contenuti di interesse pubblicati sul sito UCP.

Nella sezione **Per saperne di più** (<https://www4.ti.ch/dt/da/ucp/temi/grandi-predatori/per-saperne-di-piu/documentazione>) vengono pubblicati rapporti, studi e altri documenti informativi di carattere generale per l'utenza. Tra questi, ad esempio, indicazioni su cosa fare in caso di sospetto attacco a animali da reddito e su come comportarsi in caso di avvistamento o incontro con un lupo. Questo tipo di informazione mira quindi anche a rispondere alle incertezze e ai timori di una parte della popolazione.

Nella sezione **Regolazione lupo** (<https://www4.ti.ch/dt/da/ucp/temi/grandi-predatori/regolazione-lupo/coinvolgimento-cacciatori>) sono pubblicate informazioni essenziali destinate ai cacciatori che, durante i periodi venatori utili, possono collaborare alle operazioni di regolazione della specie.

- Le questioni che richiedono un approfondimento specifico o che devono essere comunicate rapidamente, ad esempio per motivi di sicurezza pubblica, vengono diffuse attraverso **Comunicati stampa** in modo da raggiungere l'utenza in modo veloce e capillare.

Inoltre, l'obiettivo per gli anni futuri è migliorare e potenziare ulteriormente **la comunicazione attiva con i Comuni e i Patriziati**, considerati partner strategici nel loro ruolo di intermediari tra le autorità e i cittadini.

Momenti informativi pubblici

I momenti informativi, che coinvolgono la popolazione, i Comuni, le associazioni di categoria o i media, vengono organizzati ad **hoc in base alle necessità e all'evoluzione di situazioni particolari**. Tra gli eventi informativi organizzati in passato, si annoverano diverse serate informative con gli allevatori, diversi incontri con i Comuni di tutto il Cantone e una giornata formativa/informativa con la stampa.

Informazione su richiesta

I funzionari dell'UCP forniscono informazioni di natura tecnico-scientifica su richiesta e le richieste devono essere inoltrate in forma scritta. I funzionari non forniscono né valutazioni di carattere strategico o politico, né opinioni personali.

3. GRUPPI DI LAVORO

Alcuni temi e concetti legati alla gestione e protezione delle greggi, nonché alla gestione del lupo, vengono affrontati in un Gruppo di lavoro, costituito dal Consiglio di Stato, che comprende, oltre a rappresentanti dei Servizi cantonali coinvolti, diversi portatori d'interesse. La composizione del Gruppo di lavoro Grandi Predatori è ritenuta rappresentativa e include:

Rappresentanti interni:

- | | |
|--|---------|
| • Sezione dell'agricoltura | SA |
| • Ufficio della caccia e della pesca | UCP |
| • Ufficio del veterinario cantonale | UVC |
| • Sezione forestale | SF |
| • Ufficio della natura e del paesaggio | UNP |
| • Ufficio dell'educazione ambientale | UEA |
| • Polizia cantonale | PolCant |
| • Museo cantonale di storia naturale | MCSN |

Rappresentanti esterni:

- Unione Contadini Ticinesi
- Agrifutura
- WWF
- Pro Natura
- Federazione Cacciatori Ticinesi

Di regola questo Gruppo si riunisce all'inizio della stagione alpestre e al suo termine. Inoltre funge da riferimento per le consultazioni sul tema dei grandi predatori.

Per assicurare un coordinamento interno e affrontare le varie sollecitazioni sul tema, è stato inoltre istituito dal Consiglio di Stato un gruppo di lavoro consultivo denominato "Gestione convivenza lupo e bestiame da reddito" e nel quale sono rappresentati in particolare la Sezione dell'agricoltura, l'Ufficio del veterinario cantonale e l'Ufficio della caccia e della pesca.



Per ulteriori informazioni

Dipartimento del territorio
Ufficio della caccia e della pesca
Via Franco Zorzi 13
6500 Bellinzona
T +41 91 814 28 71
dt-ucp@ti.ch

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Ufficio della consulenza agricola
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 35 47
dfe-sa@ti.ch